

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4631

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, MACERATINI, MARRI, PACE, RECCIA, SERVELLO, MULAS, DANIELI, MANTICA, SPECCHIA, BASINI, BATTAGLIA, PELLICINI, BONATESTA, BOSELLO, CARUSO Antonino, BUCCIERO, CURTO, CUSIMANO, MAGGI, MONTELEONE, RAGNO, MEDURI, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PALOMBO, SILIQUINI, VALENTINO, PASQUALI, BORNACIN, PONTONE, DE CORATO, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, COLLINO, DEMASI, COZZOLINO, FLORINO e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2000

—————

Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
«Norme in materia di accesso ai corsi universitari»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito di ricorso al TAR, che ha consentito di frequentare i corsi di laurea nelle facoltà a numero chiuso, numerosi studenti risultano iscritti con riserva al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», la quale ha emanato un bando di concorso a posti zero.

Il predetto ateneo, a seguito del ricorso presentato dagli studenti ammessi con riserva, ha a sua volta presentato ricorso al Consiglio di Stato, il quale si è espresso a favore dell'università.

Giova, ai fini del presente disegno di legge, ricordare che la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», nell'intento di definire lo status giuridico degli iscritti con riserva, all'articolo 1 ha stabilito la programmazione a livello nazionale degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

La stessa legge (n. 264 del 1999) all'articolo 5, comma 1, ha stabilito la regolare iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, degli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, abbiano

emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi.

Il comma 3 dell'articolo 5 citato stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001; ciò lascia presupporre che per l'anno accademico 1999-2000 si debba fare riferimento alla normativa previgente.

È utile sottolineare che i predetti ricorsi, allo stato degli atti e in relazione alle censure dedotte, risultano privi di motivazione in merito alla determinazione dei posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università sopra citata.

Non è, inoltre, possibile ricavare dalle delibere dei competenti organi accademici un chiaro rapporto tra il numero dei suddetti posti e i criteri dettati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1999, n. 129, né è fatto cenno alcuno al sistema delle convenzioni, utile per recepire ulteriori aule e laboratori, ovvero alla divisione in più turni dell'attività didattica.

Il presente disegno di legge è, pertanto, finalizzato a permettere l'immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra, per l'anno accademico 1999-2000, allo scopo di consentire un'equa applicazione della sanatoria prevista dalla legge n. 264 del 1999 e di evitare pericolose discriminazioni a danno degli studenti iscritti con riserva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n.264, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1999-2000 entro il 31 marzo 2000.».

